

Schede di sintesi:

Vengono di seguito sintetizzate le principali novità introdotte dal nuovo provvedimento delegato:

il decreto legislativo introduce l'obbligo di pubblicità dei seguenti atti: situazioni patrimoniali di politici e parenti entro il secondo grado; atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; provvedimenti e documentazioni relative alle nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie, provvedimenti di accreditamento delle strutture cliniche;

il provvedimento adotta una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

è formalmente prevista la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali dei singoli enti al fine di consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle pubbliche amministrazioni e per agevolare la partecipazione dei cittadini. La norma chiarisce che con il termine pubblicazione, si intende la diffusione sui siti istituzionali di dati e documenti pubblici e la diretta accessibilità alle informazioni da parte degli utenti;

viene introdotto il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il paradigma di riferimento è quello del *Freedom of Information Act* che garantisce l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle pubbliche amministrazioni, eccezion fatta per i casi in cui la legge lo esclude espressamente;

il provvedimento adotta il principio della massima pubblicità dei dati coniugandolo con il rispetto delle esigenze di tutela della privacy. Il decreto stabilisce, infatti, che i dati personali, diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, possono essere diffusi attraverso i siti istituzionali e possono essere trattati in modo da consentirne l'indicizzazione e la tracciabilità con i motori di ricerca. È altresì previsto l'obbligo di pubblicazione dei dati sull'assunzione di incarichi pubblici e si individuano le aree in cui, per ragioni di tutela della riservatezza, non è possibile accedere alle informazioni;

il decreto legislativo introduce poi un nuovo istituto di trasparenza: il diritto di accesso civico. Tale modalità di accesso è finalizzata ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e pubblici uffici ed a promuovere il principio di legalità. Agli effetti pratici la nuova norma prevede che tutti i cittadini abbiano la possibilità di chiedere e ottenere che tutte le pubbliche amministrazioni pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato;

viene inoltre prevista una puntuale disciplina della qualità delle informazioni diffuse dalle pubbliche amministrazioni attraverso i siti istituzionali. Secondo il dettato della nuova norma tutti i dati formati o trattati da una pubblica amministrazione devono essere integri: dunque pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni. Gli stessi dati devono poi essere aggiornati e completi, di facile consultazione, devono indicare la loro provenienza e soprattutto, devono essere privi di limitazioni riconducibili a copyright o brevetto, devono altresì essere suscettibili di riutilizzabilità;

la norma detta altresì la durata dell'obbligo di pubblicazione. Tale termine resta individuato in cinque anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i propri effetti;

la norma introduce l'obbligo, per i siti istituzionali, di istituire un'apposita sezione, denominata "Amministrazione trasparente", nella quale pubblicare tutto ciò che è previsto dal decreto in commento;

viene disciplinato il cd. piano triennale per la trasparenza e l'integrità che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance;

vengono riproposte norme concernenti la pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e viene prevista, per evidenti ragioni di trasparenza, la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le pubbliche amministrazioni.